



Cod. ~~E20B/P2~~  
Cod. CS / or  
CIRCOLARE N. 48

CNAPP  
Prot.: 0000425  
Data: 10/06/2011  
Uscita

Spettabili  
Consigli degli Ordini  
degli Architetti, Pianificatori,  
Paesaggisti e Conservatori  
**Loro sedi**

**Oggetto:** Utilizzo della PEC nelle comunicazioni destinate alle P.A.

Con riferimento alla segnalazione pervenuta da un Ordine provinciale relativamente al mancato riconoscimento da parte di alcuni uffici di amministrazioni pubbliche di messaggi di Posta Elettronica Certificata (PEC) inviati da singoli professionisti per la partecipazione a concorsi pubblici, questo Consiglio Nazionale ha proceduto ad un approfondimento di tipo legale che ha evidenziato quanto di seguito riportato.

Ai sensi dell'art 16 comma 7 D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, gli architetti hanno l'obbligo di comunicare all'ordine di appartenenza il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, con l'obbligo degli Ordini di pubblicare in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle Pubbliche Amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

Secondo l'art. 6 comma 1 bis del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, la consultazione degli indirizzi di posta elettronica certificata, individuata ai sensi dell'art. 16 del sopracitato D.L. 185/2008, e l'estrazione di elenchi dei suddetti indirizzi, da parte delle pubbliche amministrazioni e' effettuata sulla base delle regole tecniche emanate da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Il decreto legislativo 30 dicembre 2010 n. 235 ha altresì stabilito i tempi di emissione delle predette regole tecniche entro il 26 aprile 2011; DigitPA il 22 Aprile 2011 ha emanato le predette regole, ove agli artt. 15 e 16 vengono espressamente individuate le modalità di consultazione ed estrazione degli indirizzi PEC dei professionisti.

In base a tale combinato disposto di norme, non è quindi ammissibile il rifiuto da parte di una Pubblica Amministrazione di un messaggio di posta elettronica certificata inviato da un architetto, stante le modalità di verifica degli indirizzi PEC dei professionisti a cui sono tenute le Pubbliche Amministrazioni.

Si segnala, inoltre, che anche altre disposizioni di legge, non individuate nell'allegato parere legale al quesito inviato, confortano e sostengono la tesi della legittima validità della PEC per la presentazione di una istanza.

In particolare si sottolinea che l'art. 5-bis del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 prevede al comma 1 che "la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione"; l'art. 15 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 prevede al comma 2 che "le pubbliche amministrazioni provvedono in particolare a razionalizzare e



semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese, assicurando che l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione avvenga in conformità alle prescrizioni tecnologiche definite nelle regole tecniche di cui all'articolo 71"; l'art. 45 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 prevede al comma 1 che "i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale"; l'art. 45 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 prevede al comma 2 che " il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore"; l'art. 16 del D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68 prevede al comma 2 che "le Pubbliche Amministrazioni garantiscono ai terzi la libera scelta del gestore di posta elettronica certificata".

Si ricorda che, come già evidenziato nella circolare prot.n. 793 del 28/09/2010, la Posta Elettronica Certificata per il cittadino (CEC – PAC), differente dalla Posta Elettronica Certificata (PEC), è fornita gratuitamente, a partire dall'aprile 2010, a tutti i cittadini italiani, quindi non professionisti, per poter effettuare via internet, comunicazioni con le Pubbliche Amministrazioni, delle quali sia necessario certificare la spedizione, in sostituzione della raccomandata con ricevuta di ritorno. Tale strumento è stato sviluppato dal governo affinché il cittadino possa, ad esempio, richiedere o inviare informazioni, inviare istanze e documentazioni, ricevere documenti, informazioni alle e dalle PP.AA.. La CEC-PAC può essere utilizzata solo ed esclusivamente per le comunicazioni con le Pubbliche Amministrazioni, è cioè un canale chiuso cittadino-Amministrazione, mentre per comunicare con altri indirizzi PEC è necessario utilizzare una casella PEC analoga a quelle attivate da CNAPPC ed Ordini. E' quindi corretto affermare che la PEC permette un utilizzo di tipo professionale nei vari tipi di rapporti tra l'iscritto ed i diversi soggetti, pubblici e privati, con i quali colloquia nella sua attività lavorativa mentre la CEC-PAC è stata pensata quale specifico strumento di semplificazione del rapporto tra cittadino ed Amministrazione.

In base a quanto sopra esposto, in caso di nuovo ed ulteriore rifiuto da parte di una Pubblica Amministrazione dell'accettazione di una domanda ed istanza inviata da un architetto mediante PEC, appare opportuno contestare fermamente il rifiuto richiamando tutte le citate disposizioni di legge.

E' gradita l'occasione per inviare cordiali saluti.

*Il Presidente del Dipartimento Cultura,  
Promozione e Comunicazione*  
(arch. Simone Cola)

*Il Consigliere Segretario*  
(arch. Franco Frison)

*Il Presidente*  
(arch. Leopoldo E. Freyrie)